



**Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia**

**Regolamento Comunale
per la Promozione e l'Attuazione
del Compostaggio Domestico**

(approvato con delibera C.C. n...06...del...04/04/2016.....)

Indice

Art.1 – Definizione di Compostaggio Domestico

Art.2 – Requisiti per fare attività di Compostaggio Domestico

Art.3 – Promozione del Compostaggio Domestico

Art.4 – Metodi alternativi di Compostaggio Domestico consentiti

Art.5 – Materiali da avviare al Compostaggio Domestico, materiali da evitare e buone regole

Art.6 – Il giusto luogo dove fare Compostaggio Domestico

Art.7 – Applicazione della riduzione percentuale sulla Tassa Rifiuti e verifica dell'attività di Compostaggio

Art.8 – Richiesta della compostiera, adesione al progetto di Compostaggio Domestico, verifica dell'attività di Compostaggio, cessazione

Art.9 – Albo dei Compostatori

Art.10 – Modulistica

Art.11 – Modifiche al presente regolamento

Art.1 – Definizione di Compostaggio Domestico

1. Il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche.

Art.2 – Requisiti per fare attività di Compostaggio Domestico

1. I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:
 - a. disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto;
 - b. essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere soggetto tenuto, come utenza domestica, al pagamento della Tassa Rifiuti al Comune di Carpenedolo.

Art.3 – Promozione del Compostaggio Domestico

1. Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico, il Comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta un numero limitato di compostiere (composter) in comodato gratuito previa attività di valutazione per l'assegnazione delle stesse basata su criteri preferenziali quali maggior numero dei componenti del nucleo familiare, maggior numero dei metri quadri del giardino e cronologia della richiesta della compostiera in comodato gratuito. Nel caso in cui il numero di richieste superi la disponibilità sarà facoltà del Comune acquistare nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze.
2. I cittadini che intendano attivare o abbiano attivato il compostaggio domestico presso la propria abitazione dovranno partecipare al corso di compostaggio domestico qualora organizzato dal Comune di Carpenedolo. A tal fine gli interessati, in occasione della richiesta di attivazione del compostaggio domestico, dovranno rendersi disponibili a frequentare, alla prima occasione in cui questo venga organizzato, detto corso che consisterà in una lezione unica, di norma da svolgersi una sera infrasettimanale o il sabato mattina, in data che sarà comunicata a tutti coloro che ne avranno fatto richiesta.

Art.4 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune:
 - a. Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
 - b. Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.
 - c. Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento;
 - d. Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.
2. Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento tecnico da parte del personale incaricato dal Comune.
3. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

4. L'utilizzo di soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune dovrà essere documentata da fotografia allegata alla domanda di adesione al compostaggio domestico.

Art.5 – Materiali da avviare al Compostaggio Domestico, materiali da evitare e buone regole

1. I materiali da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio domestico sono:
 - a. Buccie e scarti di frutta, ortaggi e verdura, scarti vegetali di cucina;
 - b. Gusci d'uova, penne di volatili, capelli, pane rafferma o ammuffito, fondi di caffè e bustine di tè esauste;
 - c. Piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, cortecce, segatura, trucioli, paglia, piccole potature;
 - d. Pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
 - e. Cenere di legna (in piccole quantità);
 - f. Carta e cartone, fazzoletti di carta, pezzetti di carta di giornale non patinata e carta da cucina in rotolo (da compostare moderatamente e non imbevuti di detersivi o chimici in genere);
 - g. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente, in piccole dimensioni e quantità);
 - h. Pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente).
2. Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:
 - a. Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, materiali sintetici (non sono biodegradabili);
 - b. Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
 - c. Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
 - d. Legno trattato e/o verniciato;
 - e. Farmaci, pile esauste;
 - f. Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere prima di avviare a compostaggio).
3. Per fare un buon compost le regole di base sono:
 - a. Mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco-umido);
 - b. Sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera così la decomposizione dei rifiuti);
 - c. Areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
 - d. Utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
 - e. Scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
 - f. Posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne bene il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).
4. Per migliorare o accelerare la trasformazione può essere utile l'impiego di enzimi attivanti e integratori minerali.

Art.6 – Il giusto luogo dove fare Compostaggio Domestico

1. Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere di piena disponibilità dell'utenza. Deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine.

2. Il luogo deve essere nelle immediate vicinanze dell'abitazione del nucleo familiare che ha chiesto l'attivazione del compostaggio in quanto lo stesso ne prevede l'uso abitativo, continuativo e non occasionale per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
3. Il compostaggio può essere effettuato anche in aree di proprietà comuni (nel caso di abitazione con massimo tre nuclei familiari), in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.
4. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.
5. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore a 3 (tre) metri dal confine di proprietà e ad almeno 7 (sette) metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, o a distanze inferiori previo accordo con il confinante.
6. Il compostatore si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni fra confinanti.
7. Buca e cumuli sono consentiti solo se l'area verde di pertinenza è superiore ai 400 mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 8 (otto) metri da abitazioni di altra proprietà ed a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.
8. I luoghi dove fare compostaggio domestico e di reimpiego del compost prodotto devono essere pienamente accessibili da parte del personale incaricato dal Comune per verifica di cui al successivo Art.8 comma 9.

Art.7 – Applicazione della riduzione percentuale sulla Tassa Rifiuti e verifica dell'attività di Compostaggio

1. Il Comune intende premiare le utenze che attiveranno la buona pratica del compostaggio domestico con una riduzione sulla Tassa Rifiuti che verrà identificata come "Bonus Compostaggio".
2. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico e che la utilizzano come metodo esclusivo per la gestione della frazione umida dei rifiuti hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla quota variabile della Tassa Rifiuti, la cui entità viene decisa annualmente dall'Amministrazione Comunale anche sulla base della stima del peso e dei conseguenti costi evitati per il relativo smaltimento.
3. La riduzione della Tassa Rifiuti annuale sarà anche funzione del numero di mesi in cui la pratica del compostaggio rimarrà attiva nell'anno, funzione della data della sua attivazione e/o cessazione così come documentato dall'opportuna modulistica, ed è stabilita dal regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti. Nel regolamento saranno anche segnalate eventuali non cumulabilità del bonus con altre riduzioni della Tassa Rifiuti previste dal piano tariffario.
4. Il "Bonus Compostaggio", definito con le modalità descritte ai precedenti punti 2 e 3 è materialmente riconosciuto all'utenza nella prima emissione utile della bolletta della tassa rifiuti relativa all'anno successivo a quello di competenza. Il "Bonus Compostaggio" sarà riportato e visibile sulla bolletta della Tassa Rifiuti.
5. Il "Bonus Compostaggio" verrà riconosciuto alle utenze che di fatto conducono in maniera continuativa ed esclusiva l'attività di compostaggio domestico. Tali utenze, al momento dell'attivazione, dovranno provvedere alla restituzione (qualora ritirato) del bidoncino marrone da 25 lt utilizzato per il conferimento al sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti.
6. L'attività di compostaggio domestico potrà anche essere attivata in modo non esclusivo. L'utenza potrà continuare a tenere il bidoncino marrone da 25 lt e a conferire l'umido al sistema di raccolta, rinunciando però al "Bonus Compostaggio". Tale scelta dovrà essere comunicata al momento dell'adesione all'attività.

7. La predetta agevolazione è subordinata alle verifiche sulla corretta attivazione del processo di compostaggio e di riutilizzo del compost prodotto effettuate a campione nell'arco dell'anno, così come disposto dal successivo Art. 8 comma 9.
8. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'Ufficio Tributi provvederà all'annullamento del beneficio spettante. In tal caso il Comune si riserva inoltre la facoltà di applicare sanzioni, ove previsto dai regolamenti comunali.

Art.8 – Richiesta della compostiera, adesione al progetto di Compostaggio Domestico, verifica dell'attività di Compostaggio, cessazione

1. Per aderire al progetto di compostaggio domestico attivato dal comune sul proprio territorio è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta reperibile presso gli uffici comunali, l'Info Point o scaricarlo dal sito web comunale, e consegnarlo all'ufficio preposto.
2. L'adesione al progetto agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro 30 giorni da quando ha presentato l'istanza, con uno dei sistemi previsti nel presente regolamento.
3. Come riportato nel modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico, è facoltà dell'utente richiedere la compostiera, se ancora disponibile, oppure soltanto l'adesione al progetto usufruendo ugualmente dello sconto sulla Tassa Rifiuti attraverso l'utilizzo di uno dei metodi alternativi riportati al precedente Art. 4.
4. Generalmente il comune provvederà alla consegna del composter direttamente presso l'utenza richiedente.
5. Nel caso in cui al momento della richiesta non siano disponibili composter, il comune provvederà ugualmente a stilare una lista dei richiedenti che verranno successivamente contattati quando ci saranno compostiere disponibili.
6. Le utenze domestiche che conducono l'attività di compostaggio domestico in modo esclusivo, non possono conferire i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dell'agevolazione sulla Tassa Rifiuti. Alle utenze compostatrici "in modo esclusivo" non viene fornito il contenitore per la raccolta della frazione organica né viene erogato il servizio di raccolta della frazione organica.
7. Eventuali rifiuti organici in quantità eccedenti quelli compostabili come definito all'Art.5, soprattutto in riferimento ad avanzi di cibo quali carne, pesce, pasta condita e cibi cotti in generale, nonché ossa di discrete dimensioni (quali costata, stinco, valve di frutti di mare, ecc...) dovranno essere conferiti con il rifiuto indifferenziato.
8. Il compost prodotto dal processo di recupero della frazione organica, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito assieme al rifiuto indifferenziato.
9. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale del Comune o ad altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Tali controlli saranno effettuati a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune di Carpenedolo.
10. Il nome e l'indirizzo delle utenze che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce il Servizio Rifiuti sul territorio comunale ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al servizio di raccolta.
11. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento oppure che la raccolta differenziata non venga effettuata per l'intera potenzialità offerta dal servizio pubblico, il "Bonus Compostaggio" verrà revocato.
12. In tal caso verrà inoltre revocata la concessione in comodato gratuito del composter e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Nel caso in cui non provvederà alla restituzione del composter l'utente sarà tenuto al pagamento dello stesso al Comune.
13. Per ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare nuova istanza, questo non potrà accadere prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla revoca.

14. Le utenze che hanno aderito al progetto compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio utilizzando la modulistica preposta.

Art.9 – Albo dei Compostatori

1. Il Comune di Carpenedolo si impegna a redigere un Albo dei Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati ai sensi del presente regolamento.
2. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico nonché trasmesso alla Provincia di Brescia nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio.

Art.10 – Modulistica

1. La modulistica relativa a:
 - a. Adesione al compostaggio domestico;
 - b. Comunicazione di cessazione attività di compostaggio domestico;
 - c. Consegna compostiera;
 - d. Restituzione compostiera;
 - e. Verbale sopralluogo;verrà predisposta dagli uffici comunali competenti e sarà scaricabile dal sito web comunale all'indirizzo www.comune.carpnedolo.bs.it, sezione ecologia.

Art.11 – Modifiche al presente regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.